Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGE E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 27 OTTOBRE 1983:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1983, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(5904)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. 588.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 154, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecnologia delle bevande alcooliche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. 589.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

farmaci chemioterapici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. 590.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della filosofia morale;

storia della filosofia politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1983
Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 118

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 settembre 1983.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, di cui alcune da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 30 settembre 1982, 1° marzo 1983 e 20 giugno 1983 della Società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, di cui alcune da applicare a contratti collettivi;

Viste le condizioni di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

1) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa n. 33 — assicurazione mista a premio unico — approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1982, n. 14566;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa n. 71 — assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione — approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1982, n. 14566;

3) condizioni particolari di polizza, da applicare ai contratti di assicurazione emessi in applicazione dell'articolo 12 della convenzione nazionale per le casse di previdenza agenti di assicurazione del 24 giugno 1953;

4) condizioni di polizza regolanti la copertura provvisoria in polizze di assicurazione sulla vita con garanzia per il caso di morte.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(5858)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 20 ottobre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982 con il quale, fra l'altro, è stata sostituita la causale 8) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

La causale 8) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, così come modificata dal decreto ministeriale 19 gennaio 1982, è sostituita dalla seguente:

	Esborsi	Introiti
« 8 *a*) Attività di intermediazione fornita da mediatori.	Sempreché l'attività di intermediazione si riferisca a rapporti contrattuali fra residenti e non residenti aventi per oggetto esportazioni, importazioni, operazioni autorizzate in via generale o per le quali siano stati ottenuti provvedimenti in via particolare e siano inoltre rispettate le seguenti condizioni:	

1) risulti osservato quanto disposto dall'art. 12, lettera *c*), del presente decreto;

2) siano resi noti alla banca abilitata non oltre la richiesta di primo intervento concernente l'operazione principale:

a) l'esistenza di un rapporto di mediazione da cui derivi l'obbligazione di un trasferimento di valuta all'estero;

b) gli elementi essenziali che caratterizzano tale rapporto;

3) sia resa nota nell'istanza l'esistenza del rapporto di mediazione e ne siano specificati gli elementi essenziali, nel caso in cui l'operazione principale sia soggetta a provvedimento particolare degli organi valutari;

4) l'operatore interessato attesti, con specifica e responsabile dichiarazione, che il compenso non è destinato a residenti né direttamente né, per quanto a sua conoscenza, indirettamente;

5) il diritto del mediatore al compenso sia comprovato da idonea documentazione ovvero risulti da espressa e responsabile dichiarazione sostitutiva dell'operatore interessato la quale attesti il nome del mediatore e quello del beneficiario effettivo del compenso, se diverso dal primo destinatario, nonché le cause di assenza della documentazione;

6) siano comprovate da idonea documentazione ovvero attestate da responsabile dichiarazione sostitutiva dell'operatore interessato la compatibilità del compenso da trasferire con l'equilibrio generale del contratto nonché l'adeguatezza del ricavo netto dell'operazione principale ovvero la convenienza economica della stessa.

Qualora il trasferimento del compenso non sia effettuabile d'iniziativa bancaria ai sensi di quanto sopra stabilito devono essere osservate le seguenti disposizioni:

nel caso di operazioni autorizzate in via generale il trasferimento dei compensi di mediazione è subordinato:

a) all'autorizzazione dell'UIC qualora non ricorrano le condizioni richiamate al punto 1);

b) all'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero qualora non ricorra una delle condizioni di cui ai punti 2), 4), 5) e 6);

nel caso in cui l'operazione principale sia soggetta a provvedimento particolare di organi valutari il trasferimento dei compensi di mediazione è subordinato:

a) all'autorizzazione dell'organo valutario competente per l'operazione principale qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 1) della presente causale;

b) all'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6).

	Esborsi	Introiti
	Quando non ricorrono le condizioni di cui ai punti 2), 3) e 5), nonché, in ogni caso, quando le banche abilitate, ovvero gli organi valutari competenti per l'operazione principale, ritengano comunque di non poter dare corso al trasferimento del compenso, l'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero per il trasferimento dei compensi va rilasciata, tenuto conto dell'operazione principale complessivamente considerata, previo parere dell'apposito comitato costituito presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria tecnica del comitato stesso sono esercitate dal direttore generale delle valute, o da dirigente appositamente delegato, che ai fini indicati si avvalgono della collaborazione dell'Ufficio italiano dei cambi. Le istanze al Ministero per il trasferimento dei compensi, nelle ipotesi in cui le banche o gli organi valutari competenti per l'operazione principale non abbiano ritenuto di poter dare corso al trasferimento, devono essere accompagnate da motivata e circostanziata relazione della banca, ovvero dell'organo valutario. Nella relazione dovranno essere indicati i motivi specifici per i quali non si ritiene di poter dar corso al trasferimento. Le richieste relative all'autorizzazione per il trasferimento di compensi non denunciati contestualmente debbono essere accompagnate da una dichiarazione con la quale l'operatore interessato fornisca le motivazioni della mancata denuncia. A tale dichiarazione dovrà essere allegata documentazione giustificativa da cui risulti, sulla base di obiettivi elementi probatori, che il rapporto di mediazione è anteriore o contestuale all'operazione principale e che l'intermediazione ha costituito presupposto necessario per la conclusione dell'affare. Nei casi di cui al precedente punto 3), dopo il provvedimento dell'organo valutario, e nei casi in cui il trasferimento del compenso sia stato autorizzato dal Ministero del commercio con l'estero, il controllo di regolarità in ordine al trasferimento del compenso sarà dalle banche abilitate esperito con modalità e criteri analoghi a quelli prescritti per le operazioni di iniziativa.	
8 *b*) Attività di intermediazione resa da agenti o commissionari, nonché da altri soggetti che hanno assunto stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di affari.	Sempreché l'attività di intermediazione si riferisca a rapporti contrattuali tra residenti e non residenti aventi per oggetto esportazioni, importazioni, operazioni autorizzate in via generale o per le quali siano stati ottenuti provvedimenti in via particolare; risulti osservato quanto disposto dalla lettera *c*) dell'art. 12 del presente decreto; il contratto in base al quale viene richiesto il trasferimento del compenso sia acquisito in copia dalla banca interessata o venga alla stessa esibito ove, per essa, si tratti di primo trasferimento della specie a valere sul contratto medesimo; ed inoltre, per quanto riguarda il contratto di agenzia, a condizione che dalla documentazione esibita ovvero da apposita e responsabile dichiarazione dell'operatore interessato: *a*) nel caso di contratto con clausola di esclusiva la zona riservata all'agente risulti commisurata alla sua effettiva capacità operativa; *b*) nel caso di contratto senza clausola di esclusiva risulti effettivamente prestata l'attività di intermediazione dell'agente negli affari stipulati.	

Esborsi — Introiti

Qualora nei contratti di cui alla presente causale sia prevista anche la corresponsione di somme a titolo diverso dal compenso di intermediazione in senso stretto, ma comunque inquadrabili in altre causali, liberalizzate ai sensi dell'allegato *A* al presente decreto, le banche possono procedere ai relativi trasferimenti, beninteso nel rispetto delle condizioni di carattere generale e particolare previste per le singole causali, prescindendo dalle specifiche modalità di cui al citato art. 12, lettera *c*).

Le banche possono altresì procedere al trasferimento di somme dovute all'intermediario non residente a titolo di rimborso spese, nei limiti contrattualmente previsti e previo esame di idonea documentazione giustificativa.

Nei casi in cui si rende necessario ottenere un provvedimento degli organi valutari per l'effettuazione della operazione principale l'operatore interessato deve rendere nota nell'istanza relativa la esistenza del contratto in base al quale viene richiesto il trasferimento del compenso e comunicarne specificatamente gli elementi essenziali.

Qualora tale adempimento non sia stato rispettato, il trasferimento dei compensi è sottoposto ad autorizzazione dello stesso organo valutario che ha emanato il provvedimento per l'operazione principale, al quale l'operatore interessato deve esibire una dichiarazione che fornisca le motivazioni della mancata denuncia.

Il trasferimento dei compensi è subordinato ad autorizzazione dell'UIC quando non ricorrano le condizioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 12.

E', inoltre, subordinato ad autorizzazione dell'UIC il trasferimento di somme a titolo di anticipazione di compensi di intermediazione a fronte di affari da concludere nonché il trasferimento di somme contrattualmente previste in via forfettaria quale remunerazione dell'attività svolta dall'intermediario.

Il trasferimento di compensi a sub-agenti non residenti da parte di agenti residenti è effettuabile di iniziativa, previa acquisizione, da parte di banca abilitata, di copia dei contratti di agenzia e sub-agenzia, nonché di documentazione comprovante che l'affare sia stato concluso e che lo stesso abbia comportato un introito almeno sufficiente a coprire l'esborso.

Il trasferimento dei compensi onde trattasi è, in ogni caso, subordinato ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero secondo le modalità indicate nella precedente causale 8 *a*), allorché le banche abilitate e gli organi valutari competenti per l'operazione principale non ritengano di poter dare corso al trasferimento dei compensi medesimi.

8 *c*) Compensi d'uso in favore di comandanti, direttori e capi stewards in relazione ad acquisti di provviste di bordo.

E' consentito ai provveditori marittimi di corrispondere " compensi d'uso " direttamente ai soggetti non residenti indicati mediante assegni in valuta all'ordine di essi, rilasciati dalle banche emittenti i Modelli A/Esport relativi alle operazioni di provvista, a condizione che tali compensi non superino il 10% del valore delle singole forniture e risultino osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

8 *d*) Compensi di intermediazione per affari tra residenti.

La corresponsione di tali compensi in favore di intermediari non residenti è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, salvo quanto stabilito nelle disposizioni di attuazione

Esborsi — Introiti —

della causale 1 dell'allegato *A* in materia di pagamenti a vettori esteri per le prestazioni fornite in Italia da trasportatori e organizzate dai vettori medesimi.

I trasferimenti in favore di intermediari residenti in Paesi CEE sono subordinati all'esame della documentazione da parte dell'UIC, volto ad accertare la conformità alla direttiva del Consiglio (CEE) n. 64/224 del 25 febbraio 1964, e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora tale conformità non venga riscontrata, il trasferimento è soggetto ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Detti trasferimenti sono altresì subordinati ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, secondo le modalità indicate nella precedente causale 8 *a*), allorché l'UIC ritenga comunque di non poter dare corso al trasferimento del compenso ».

Art. 2.

La causale 221 *c*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituita dalla seguente:

In uscita —

« 221 *c*) Trasferimenti in favore di sportivi, nonché in favore delle società di rispettiva appartenenza, di premi relativi all'ingaggio iniziale degli sportivi medesimi.

Sempreché il contratto stipulato tra le parti sia corredato dal nulla-osta al tesseramento rilasciato dalla federazione sportiva competente ».

Art. 3.

E' abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 19 gennaio 1982, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1983

Il Ministro: CAPRIA

(5924)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1983, n. **591**.

Istituzione in S. Croce sull'Arno di una sezione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

N. 591. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituita, con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa), una sezione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1983
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 372

DECRETO 16 giugno 1983, n. **592**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 592. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 152

DECRETO 15 luglio 1983, n. **593**.

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Cosenza.

N. 593. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITA' DI COSENZA

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di difesa del suolo (per le esigenze della cattedra acquedotti e fognature) . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di matematica (per le esigenze del laboratorio di analisi numerica annesso alla cattedra di calcoli numerici e grafici) . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia:

dipartimento di storia medioevale . . . » 1

dipartimento di scienza dell'educazione . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 146

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 19 ottobre 1983 Lezza Rosa, notaio residente nel comune di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli, è stato trasferito nel comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza, ed è stato revocato il decreto ministeriale 19 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 23 settembre 1983, nella parte che dispone il trasferimento del notaio De Virgiliis Ornella Maria alla sede di Cellino Attanasio, distretto notarile di Teramo.

(5876)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 28 ottobre 1983

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 19 ottobre 1983 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi fissata per il 28 ottobre 1983, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,15 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(5962)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1983-84 e condizioni di affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1983-84: n. 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 1413/82 del 18 maggio 1982); n. 2942/80 del 13 novembre 1980 (modificato con regolamenti n. 3139/81 del 30 ottobre 1981 e n. 2922/82 del 29 ottobre 1982); n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980); n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 (modificato da ultimo con regolamento n. 2041/83 del 22 luglio 1983); n. 2754/78 del 23 novembre 1978; n. 3130/78 del 28 dicembre 1978; n. 1223/83 del 20 maggio 1983; n. 1588/83 e n. 1589/83 del 14 giugno 1983;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1983-84 inizia il 1° novembre 1983;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1983-84 in concomitanza con l'inizio della campagna medesima, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine, nelle more di attuazione della legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'A.I.M.A., occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata con associazioni ed unioni di produttori olivicoli riconosciute, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni ed altri operatori, ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., che dispongono di attrezzature atte alla lunga conservazione dell'olio acquistato;

Nell'adunanza del 7 ottobre 1983;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva nella campagna di commercializzazione 1983-84 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al precedente punto 1 per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato all'A.I.M.A. mediante trattativa privata, ad associazioni ed unioni di produttori olivicoli riconosciute, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni ed altri operatori ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima, che dispongono di attrezzature atte alla ricezione, conservazione e successiva cessione dell'olio di oliva vergine e dell'olio di sansa di oliva conferiti all'intervento. L'affidamento dell'incarico avverrà alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel successivo contratto di affidamento del servizio stesso.

3. — L'ammontare massimo dei compensi e delle quote di rifusione forfettaria riconoscibili all'assuntore per le singole operazioni indicate all'art. 14 dell'unito atto disciplinare è fissato nelle seguenti misure:

compenso per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, L. 1.850 per quintale e per mese di giacenza del prodotto in magazzino;

quota di rifusione forfettaria delle spese di entrata in magazzino del prodotto acquistato, L. 3.100 per quintale di olio introdotto;

quota di rifusione forfettaria delle spese di uscita dal magazzino dell'olio, L. 3.100 per quintale di prodotto uscito;

compensi a titolo di costo del finanziamento — variabili nel corso della campagna in rapporto alle variazioni del tasso ufficiale di sconto — per le somme anticipate per l'acquisto delle cinque qualità di prodotto:

L. 196 per quintale/giorno di olio di oliva vergine extra acquistato;

L. 192 per quintale/giorno di olio di oliva vergine fino acquistato;

L. 183 per quintale/giorno di olio di oliva vergine semifino acquistato;

L. 170 per quintale/giorno di olio di oliva vergine lampante acquistato;

L. 107 per quintale/giorno di olio di sansa di oliva acquistato.

4. — Gli organismi indicati al precedente punto 2 che intendono ottenere l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio devono presentare all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - Roma, entro il termine improrogabile di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, apposita domanda indirizzata al Presidente dell'Azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro di intervento o i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente delibera, la ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonché la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e le capacità ricettive dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini devono avere, per ciascun centro una capacità complessiva non inferiore a q.li 1.000 e singola non inferiore a quintali 500 di olio;

la percentuale del ribasso sull'ammontare dei compensi e quote indicati al punto 3 della presente delibera.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura od ufficio derivato attestante, per ciascun magazzino, l'idoneità ad una buona conservazione dell'olio di oliva vergine e/o dell'olio di sansa di oliva, nonché la capacità ricettiva;

indicazione, per ciascun magazzino, del titolo di disponibilità. Per quelli non di proprietà del richiedente, presentazione di dichiarazione di messa a disposizione da parte del proprietario;

dichiarazione che presso ciascun magazzino disponibile non è giacente merce di qualsiasi genere e che pertanto il magazzino medesimo è prontamente ed esclusivamente utilizzabile per le operazioni di intervento nella commercializzazione dell'olio di oliva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente, corrispondente al valore complessivo della qualità e quantità di olio di oliva che si è in grado di acquistare e conservare nei magazzini messi a disposizione. Tale dimostrazione fornita mediante presentazione di nulla-osta bancario ad apertura di credito od altro documento bancario, fidejussorio o connesso con l'attività svolta in passato e rilevabile dal bilancio, dovrà tener conto del fatto che le somme anticipate per gli acquisti ed il relativo compenso di prefinanziamento saranno rimborsati dall'A.I.M.A. sulla base di situazioni bimestrali.

5. — Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1982-83 che richiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, qualora non fossero intervenute variazioni per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura od ufficio derivato, la indicazione di disponibilità e la dichiarazione di pronta utilizzazione.

6. — Ogni domanda presentata ai sensi della presente delibera non può essere ritirata o modificata, qualora accolta dall'A.I.M.A. obbliga il richiedente all'accettazione dell'incarico di assuntore del servizio attraverso la stipula del successivo contratto alle condizioni specificate in domanda.

7. — Subordinatamente alla prioritaria esigenza di assicurare la piena funzionabilità dei centri di intervento indicati nell'annesso atto disciplinare, l'A.I.M.A. procederà alla valutazione delle offerte tenendo conto della economicità del costo del servizio, della idoneità dei magazzini e della loro disponibilità.

8. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nella presente delibera ed annesso atto disciplinare.

Roma, addì 7 ottobre 1983

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1983-84 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1983-84 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;

kg 1.000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;

kg 2.000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg 5.000 per l'olio di sansa di oliva.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

1) *Olio di oliva vergine*:

per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità di olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto;

per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio;

per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengono dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive, e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati, l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della « Dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio » (mod: *F*) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1982 e 13 luglio 1983 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1982 e n. 208 del 30 luglio 1983.

2) *Olio di sansa di oliva*:

per gli offerenti esercenti di stabilimento di estrazione di olio di sansa di oliva: fatture IVA comprovanti l'acquisto della sansa di oliva;

per gli altri offerenti: fatture IVA comprovanti l'acquisto della sansa di oliva e dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dall'esercente lo stabilimento di estrazione, attestante la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa estratta, in nome e per conto dell'offerente, risultanti dai registri tenuti dall'esercente medesimo ai fini IVA.

Qualora al momento dell'offerta dell'olio all'intervento non risulti ancora emessa, la fattura IVA di acquisto della sansa di oliva può essere sostituita dalla fattura IVA relativa agli anticipi corrisposti al venditore — purché rechi l'indicazione del quantitativo di sansa di oliva cui gli anticipi stessi si riferscono — oppure in mancanza di questa, da dichiarazione dell'esercente lo stabilimento di estrazione recante gli estremi delle note di consegna delle partite di sansa di oliva entrate nello stabilimento, risultanti dal registro giornaliero tenuto dall'esercente stesso ai fini IVA.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili stabilite dalla CEE per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1983-84 nella misura di L. 2.400,39 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1984 e fino al mese di luglio 1984 maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Nei mesi di agosto e settembre 1984 le maggiorazioni sono applicate nella misura valida per il precedente mese di luglio, mentre nel mese di ottobre 1984 al prezzo iniziale di acquisto non sono aggiunte maggiorazioni mensili.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, quinto comma, la consegna è effettuata nel centro designato dalla A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'olio di oliva offerto in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1984, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1983-84, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti delle Comunità economiche europee vigenti per detta campagna, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Qualora dopo la stipulazione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e, se necessario, si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali

Art. 5.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta da bollo rivolta all'A.I.M.A. e rimessa all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio, estrattore di olio di sansa di oliva), delle qualità e quantità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto; e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, terzo comma, del presente atto disciplinare.

Per offerta di olio di oliva vergine in quantità superiore a quintali 50 l'assuntore è tenuto ad accertare nel magazzino indicato in domanda dall'offerente, la effettiva giacenza in deposito della partita di merce offerta. Se detto magazzino non è di proprietà dell'offerente, dovrà da questi essere esibita la documentazione che ne comprovi la disponibilità.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2 e nel comma terzo del presente articolo, deve essere effettuata dall'assuntore al più presto e con riserva dell'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore con le necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Quando la partita di merce consegnata è superiore a 50 quintali l'accertamento qualitativo e delle caratteristiche della merce medesima da parte dell'assuntore deve riguardare, in particolare, anche la verifica:

che, mediante analisi da effettuarsi in applicazione dei metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (nel testo modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980), l'olio consegnato non contenga olio riesterificato od olii di altra natura;

che, nel caso di olio di oliva vergine, l'olio consegnato non contenga olii aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I al citato regolamento (CEE) n. 1058/77, con determinazione di dette caratteristiche mediante analisi da effettuarsi in applicazione del metodo di cui all'allegato V dello stesso regolamento.

L'assuntore ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al precedente comma anche per le partite di merce consegnata il cui peso sia uguale o inferiore a 50 quintali.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine extra, l'accertamento qualitativo previsto per l'assuntore ai precedenti commi ottavo e nono nonché la constatazione di cui al successivo art. 6, comma secondo, sono eseguiti dall'Istituto sperimentale di elaiotecnica di Pescara, al quale l'assuntore medesimo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per la analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo, per il prelevamento, le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi ottavo e nono, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 5, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 136/66.

Il pagamento del prezzo al venditore dev'essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto e, in ogni caso, non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto stesso, risultante dalla ricevuta provvisoria di cui al precedente art. 5, comma ottavo e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data medesima. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa IVA.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Il modello della bolletta di acquisto sara rimesso dalla A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio. L'A.I.M.A. disporrà il rimborso delle somme anticipate dall'assuntore sulla base di situazioni bimestrali presentate dall'assuntore stesso entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre. Per il periodo intercorrente dall'anticipazione e fino al rimborso di dette somme da parte dell'A.I.M.A., sono corrisposte all'assuntore compensi a titolo di costo del finanziamento, variabili nel corso della campagna in rapporto ad eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto.

L'assuntore deve inoltre assicurare il finanziamento delle spese occorrenti per la conservazione del prodotto e per tutte le correlative operazioni esecutive.

Nel corso della campagna di commercializzazione, per ciascuna delle operazioni per le quali sono previsti i compensi e quote di rifusione di cui al successivo art. 14 del presente atto disciplinare, l'A.I.M.A. provvederà a disporre la corresponsione di acconti nella misura del 95% circa sull'ammontare dei compensi e quote medesimi, con esclusione del compenso di prefinanziamento del prodotto acquistato che sarà corrisposto sulla base delle situazioni bimestrali di cui al primo comma del presente articolo.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 8.

Art. 8.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto.

Egli risponde comunque verso l'A.I.M.A., delle quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A., fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, al fine di consentire in ogni momento, oltre che la esecuzione delle razionali misure di buona conservazione dell'olio, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Alla fine di ciascun quadrimestre nel corso della campagna di commercializzazione, l'assuntore comunica all'A.I.M.A. le misure poste in essere per la buona conservazione del prodotto. Nell'apposita dettagliata relazione saranno indicate, in particolare, le date di svolgimento dei travasi in ogni magazzino, con precisazione, per ciascuna qualità di olio, della quantità di residui oleosi risultanti da dette operazioni, nonché del numero distintivo del contenitore o dei contenitori nei quali i residui sono stati ammassati.

In caso di negligenze o inadempienze nella esecuzione delle razionali operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione del prodotto, l'A.I.M.A. potrà procedere anche alla revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 19 del presente disciplinare.

Presso ciascun magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore un registro di carico ed un registro di scarico, destintamente per qualità di prodotto da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Per ogni magazzino e per ciascuna qualità di olio, l'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. il numero distintivo dei singoli contenitori e la quantità di prodotto nei medesimi conservata nonché, in prosieguo, le variazioni eventualmente intervenute.

Art. 9.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dalla A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento (CEE) n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alla condizione di merci resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta di detto magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto competono all'assuntore.

Art. 10.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento (CEE) n. 2960/77.

Art. 11.

Il ricavato delle vendite compete all'A.I.M.A. e deve essere versato dall'assuntore entro i termini ed alle condizioni che verranno fissate nel contratto, in apposito conto intestato alla A.I.M.A. presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. i dati sul movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente, distintamente per qualità di olio e con riserva di trasmissione di copia delle relative bollette di acquisto e bollette di uscita. Dovranno essere al riguardo specificate: la quantità di prodotto presa in consegna dietro emissione di ricevuta provvisoria, la quantità presa in carico dietro emissione di bolletta di acquisto, la quantità uscita per cessioni od altra causa, nonché la situazione delle giacenze alla fine del mese considerato.

Per ciascun magazzino, la copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei re-

gistri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle ricevute provvisorie, delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonché un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

In caso di mancato od intempestivo adempimento di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, l'assuntore dovrà versare all'A.I.M.A. a titolo di penale, un importo commisurato a L. 1.000 per ciascun quintale di olio oggetto di inadempienza nell'ambito del movimento di magazzino del mese di riferimento.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970, e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alle Comunità economiche europee del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere alla A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1984, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1983, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1983 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di olio, con indicazione:

a) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità entrate nel corso dell'anno 1983;

b) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1983;

c) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1983, riportate al 1° gennaio 1984 al prezzo originario di acquisto comprese maggiorazioni mensili ed IVA.

Art. 13.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto della A.I.M.A.

Art. 14.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore sono dovute altresì la quota di rifusione forfettaria delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, nonché la quota di rifusione forfettaria delle spese di uscita dal magazzino dell'olio ceduto, riferite entrambe a quintale, nelle misure che saranno stabilite nel contratto.

All'assuntore sono dovuti, inoltre, il rimborso del prezzo di acquisto e relativa IVA corrisposti ai conferenti all'intervento, nonché un compenso per q.le/giorno sul valore del prodotto acquistato per il periodo intercorrente tra l'anticipazione effettuata ed il rimborso ottenuto.

Art. 15.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1983-84 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1984-85 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna, sulla base di compensi e rimborsi da stabilirsi con contratto aggiuntivo.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 ottobre 1984.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà se necessario, ulteriori opportune disposizioni affinché l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari. L'assuntore è tenuto, comunque, a dare attuazione ai regolamenti comunitari che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione, nei tempi dagli stessi stabiliti, anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A. dandone però immediata comunicazione all'Azienda medesima.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 14, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 20.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione nel corso della campagna di commercializzazione 1983-84 alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
Presidente dell'A.I.M.A.
PANDOLFI

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1983-84

CENTRI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA
(Regolamento (CEE) n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria
- Imperia
- Savona
- La Spezia

Toscana
- Firenze
- Lucca
- Pistoia
- Pisa
- Arezzo
- Siena
- Grosseto

Lazio
- Frosinone
- Viterbo
- Rieti
- Roma
- Latina

Campania
- Salerno
- Caserta
- Benevento
- Napoli
- Montecorvino Rovella
- Avellino

Abruzzo
- Chieti
- Mosciano S. Angelo
- Pescara

Molise
- Campobasso

Puglia
- Foggia
- Bari
- Taranto
- Brindisi
- Lecce
- Manduria

Calabria
- Cosenza
- Catanzaro
- Reggio Calabria
- Rossano Calabro
- Gioia Tauro

Sicilia
- Agrigento
- Trapani
- Messina
- Palermo
- S. Agata Militello
- Catania
- Caltanissetta
- Ragusa
- Siracusa

Sardegna
- Sassari
- Cagliari
- Nuoro

Veneto
- Rivoli Veronese

Emilia
- Forlì

Lombardia
- Rodengo-Saiano

Marche
- Pesaro
- Macerata
- Ascoli Piceno

Lucania
- Pisticci
- Rionero

Umbria
- Spoleto
- Terni

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
Presidente dell'A.I.M.A.
PANDOLFI

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1983-84

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI DAGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE.

(Regolamenti (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2942/80 del 13 novembre 1980)

1. *Olio d'oliva vergine*: (per il quale si può anche usare l'espressione «puro olio di oliva vergine») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio di oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 per cento;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 per cento;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente») olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 per cento;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto e il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 15 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l' 1 per cento.

2. *Olio di sansa d'oliva*: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 15 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2 per cento.

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Presidente dell'A.I.M.A.*
PANDOLFI

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1983-84

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO DI OLIVA OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA.

(Regolamenti (CEE) n. 2942/80 del 13 novembre 1980, n. 1223/83 del 20 maggio 1983, n. 1588/83 e n. 1589/83 del 14 giugno 1983)

Olio di oliva vergine extra:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 308.322,72) + maggiorazione di qualità (L. 23.185,89) = L. 331.508,61.

Olio di oliva vergine fino:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 308.322,72) + maggiorazione di qualità (L. 16.212,69) = L. 324.535,41.

Olio di oliva vergine semifino o corrente:

prezzo di acquisto per quintale: L. 308.322,72.

Olio di oliva vergine lampante:

prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 308.322,72) — riduzione di qualità (L. 10.352,52) = L. 297.970,20.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 321,84 per acidità superiore ad 1° e fino ad 8° e di L. 429,12 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

Olio di sansa di oliva:

prezzo di acquisto per quintale con 5 gradi di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (lire 308.322,72) — riduzione di qualità (L. 136.902,69) = L. 171.420,03.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 187,74 per acidità superiore a 5° e fino ad 8° e di L. 227,97 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per l'olio di sansa di oliva è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5%.

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Presidente dell'A.I.M.A.*
PANDOLFI

(5909)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Edil.Eco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa « Edil.Eco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Carlo Consoni, coadiutore del dott. Giuseppe Pampersi in data 22 giugno 1977, repertorio n. 106926, registro società n. 3363/77, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Nava Paolo.

(5864)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica all'elenco riguardante il conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ». (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 268 del 29 settembre 1983).

Nel supplemento ordinario citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

le date dei decreti di concessione delle onorificenze relative ai sottoindicati Ministeri, anziché *2 giugno 1983*, devono intendersi *27 dicembre 1982*:

alla pag. 18 - Ministero delle finanze - normali;
alla pag. 19 - Ministero delle finanze - art. 7;
alla pag. 28 - Ministero della pubblica istruzione - normali;
alla pag. 29 - Ministero della pubblica istruzione - art. 7;
alla pag. 30 - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - normali;
alla pag. 30 - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - art. 7;
alla pag. 33 - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - normali;
alla pag. 35 - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - art. 7;

alla pag. 19, la data dei sei decreti di concessione delle onorificenze relative al Ministero del tesoro - normali, anziché: « 2 dicembre 1982 », deve leggersi: « 27 dicembre 1982 »;

alla pag. 9, tra le onorificenze del « Cavalieri » riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il nominativo « Mantovani *Nello* », deve leggersi: « Mantovani *Eneo* ».

(5880)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di ingegneria, istituto di matematica, via della Montagnola, 30, 60100 Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 dicembre 1983, ore 10;

seconda prova: 13 dicembre 1983, ore 10.

(5818)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di cardiologia per l'anno 1976.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1983 il dott. Claudio Gargiulo, nato a Roma il 22 febbraio 1938, è stato inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di cardiologia per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1978, con il punteggio di 85/100 (ottantacinque centesimi).

(5865)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale « S. Paolo » di Savona ubicato presso l'unità sanitaria locale n. 7;

due posti di assistente di cardiologia presso l'ospedale « Celesia » di Genova-Rivarolo ubicato presso l'unità sanitaria locale n. 10;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale presso gli ospedali civili di Genova ubicati presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base sul territorio della regione in Genova.

(413/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinquantanove posti di capo sala presso gli ospedali civili di Genova ubicati presso l'unità sanitaria locale n. 13.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinquantanove posti di capo sala presso gli ospedali civili di Genova presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base sul territorio della regione, in Genova.

(414/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN VICENZA

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero stabilimento di Sandrigo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero stabilimento di Sandrigo (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

(412/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente delle divisioni di dermatologia presso l'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente delle divisioni di dermatologia presso l'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale dell'ente, in Roma.

(411/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte *costituzionale, ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA . INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.